

1

SENTENZA N. 3928/07

req. N° 3280/07

N.46042/2006 R. G.

N. REG. DEP.

3

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 8a CIVILE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. F. Ciampi Presidente relatore

Dott.G.Gualdi Giudice

Dott.E.Consolandi Giudice

ha pronunciato, ai sensi degli artt.16 D.Leg.vo n.5/2003 e 281 sexies cod.proc.civ., la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, assunta in decisione all'udienza odierna, promossa con atto di citazione redatto ai sensi dell'art.2 Decr.Leg.vo n.5/2003;

DA

██████████ s.r.l.

PARTE ATTRICE

elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell' Avv.F.Cesare dal quale è rappresentata e difesa per delega

CONTRO

2

██████████ s.r.l.

PARTE CONVENUTA CONTUMACE

IL CASO.it



OGGETTO: impugnazione delibera assembleare.

All'udienza il Procuratore della parte ha discusso la vertenza

IN FATTO ED IN DIRITTO

Giudica il Collegio che la domanda sia fondata e meriti, quindi, di essere accolta.

Si discute in giudizio dell'assunta nullità della delibera 20 aprile 2006 (approvazione bilancio 2005) di parte convenuta e ciò per difetto del procedimento di convocazione.

Risultando, invero, nel caso di specie, pacificamente, (anche in ragione della mancata contestazione correlata alla contumacia) la mancata comunicazione all'attrice dell'avviso di assemblea, sicuramente l'amministratore non ha svolto diligentemente il compito affidato a lui dalla legge e dallo statuto;

ne consegue la nullità (art. 2479 ter c.c.) dell'impugnata delibera, assunta in un contesto non legittimo (assemblea per la quale non sono stati convocati tutti i soci).

Queste considerazioni hanno convinto il Tribunale della fondatezza della domanda e ne giustificano l'accoglimento; l'obbligo dell'amministratore di parte convenuta di dar corso agli adempimenti di pubblicazione della presente sentenza deriva dall'esecutività della stessa.

La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza (art. 91 c.p.c.): si ritiene equo liquidare tali spese, a favore di parte attrice, in €388,00 per esborsi, €679,00 per diritti e €3.000,00 per onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando sulla domanda, respinta ogni altra richiesta ed eccezione;

accoglie

la proposta domanda e, per l'effetto,

dichiara

la nullità della delibera 20 aprile 2006 della convenuta;


condanna

la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese del presente giudizio complessivamente liquidate in €4.067,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano il 29 Marzo 2007.

IL PRES. EST.



Depositato OGGI
in Cancelleria
29 MAR. 2007
IL CANCELLIERE
Angela Balzano

